TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 23/03/2006 n. 3136 legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa la commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum dei suoi componenti, fatto salvo che per le attività preparatorie ed istruttorie vincolate e verificabili anche a posteriori. Le determinazioni assunte in merito all'ammissione delle offerte consegnate non sono di natura meramente materiale, istruttoria o preparatoria, trattandosi di attività di contenuto decisorio che, in quanto tale, va svolta dalla commissione in composizione piena, nel rispetto del principio della collegialità perfetta (C.d.S., Sez. V, 23 luglio 2002, n. 4022).Nei collegi perfetti la presenza di tutti i componenti è richiesta per quorum strutturale e non può essere sopperita da un'acquisizione postuma di assenso e ancor meno da una mera presa d'atto da parte del membro assente; ciò in quanto è nel contributo dialettico alla discussione ed alla decisione da parte di ciascun componente che risiede la specificità del metodo collegiale.